

**Regolamento operativo
Del Gruppo di Lavoro
degli Assistenti Sociali dei Comuni dell'Ulss n.7**

Il Gruppo di lavoro degli assistenti sociali dei Comuni, afferenti al territorio dell'Azienda Ulss n. 7, è stato riconosciuto dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 07/04/1998 ed è stato istituito per rispondere:

- al mandato della Conferenza dei Sindaci di fornire valutazioni e suggerimenti in ordine agli argomenti trattati dalla medesima;
- alle esigenze degli operatori sociali:
 - di un confronto periodico e sistematico in merito alle competenze e agli interventi attuati dai Comuni;
 - di una condivisione delle prassi operative;
 - di un approfondimento delle conoscenze tecnico - professionali acquisite, nonché delle modalità applicative della normativa;
 - di studio e di individuazione degli strumenti e delle risorse più opportune, per promuovere il lavoro di rete a livello comunale e tra i servizi.

In questi anni il Gruppo di lavoro si è incontrato periodicamente, ponendosi come interlocutore significativo dei servizi territoriali (incontri con coordinatori aree L. 285/97, Direzione Servizi Sociali Ulss 7, Responsabili dei Distretti, ecc.) ed ha partecipato all'elaborazione di strumenti di integrazione tra Comuni e Ulss 7 (Regolamento U.O.D., Regolamento ISEE, Protocolli MOM, ADI, affido eterofamiliare)

La costituzione del Gruppo di Lavoro ha contribuito alla crescita dei Servizi Sociali Comunali interessati, sia su un piano professionale che organizzativo, favorendo una migliore risposta ai bisogni dei cittadini.

Considerata la crescente complessità delle funzioni e delle competenze attribuite ai Comuni dalla legge quadro n. 328/2000 e dagli indirizzi Regionali, che ribadiscono la necessità di attivare processi di integrazione socio-sanitaria, si ritiene che il Gruppo di Lavoro possa costituire un importante nodo dei servizi medesimi.

La presente proposta di Regolamento operativo intende formalizzare e disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo di Lavoro degli Assistenti Sociali dei Comuni del territorio Ulss n. 7.

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 1 Composizione

Fanno parte del Gruppo di Lavoro Intercomunale gli assistenti sociali che operano nei 28 Comuni ricompresi nel territorio dell'Azienda Ulss n. 7, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro con il proprio Ente.

Art. 2 Obiettivi

Il Gruppo di lavoro degli assistenti sociale dei comuni persegue i seguenti obiettivi:

- Favorire un confronto periodico e sistematico in merito alle competenze e agli interventi dei Comuni;

- Consentire una condivisione ed uno sviluppo delle prassi professionali ed operative;
- Ottimizzare i tempi, le risorse professionali ed istituzionali;
- Offrire l'opportunità di approfondire le conoscenze tecnico-professionali;
- Accrescere la possibilità di un confronto in merito ai contenuti e all'applicazione della normativa;
- Permettere di individuare e sperimentare metodologie e strumenti che rendano più efficaci il lavoro di rete;
- Supportare tecnicamente l'azione politico-amministrativa territoriale.

Art. 3 Organizzazione

- a) Il Gruppo di Lavoro all'inizio di ogni anno nomina il Coordinatore che:
 - convoca gli incontri del Gruppo di Lavoro in plenaria;
 - coordina le attività del Gruppo di Lavoro;
 - rappresenta il Gruppo nei confronti dei Servizi e delle Istituzioni;
- b) Il Gruppo di Lavoro può istituire sottogruppi operativi per l'approfondimento di tematiche specifiche inerenti le aree di competenza professionale ed istituzionale (anziani, minori, immigrati, dipendenze, regolamenti comunali, giovani, ecc.);
 - b1) I sottogruppi lavorano sul compito affidato, nei tempi e nei modi condivisi in plenaria, operando con autonomia organizzativa, tecnico-professionale e in un'ottica di rete intercomunale;
 - b2) Il sottogruppo riporta in plenaria l'esito dell'attività svolta, per un confronto sui contenuti e sulle proposte elaborate, nonché per la definizione dell'iter successivo;
- c) Il gruppo di lavoro, quando richiesto, propone i propri referenti per la partecipazione ai tavoli/gruppi di lavoro istituiti nel territorio (Piani di Zona, Dipartimento per le dipendenze, Focus group Alzheimer, Progetti giovani, ecc.).

Art. 4 Funzionamento

Il Gruppo si incontra in via ordinaria ogni due mesi. E' convocato dal coordinatore secondo uno specifico ordine del giorno.

Il Gruppo può essere inoltre convocato in via straordinaria su richiesta della Conferenza dei Sindaci, del Direttore dei Servizi Sociali, dei dirigenti dei Comuni, degli stessi componenti per:

- promuovere iniziative rivolte al territorio ULSS;
- presentare proposte di collaborazione tra i diversi soggetti del territorio;
- analizzare e valutare congiuntamente temi di interesse comune.

Art. 5 Sede


La sede delle riunioni del Gruppo di Lavoro viene individuata in concomitanza con la nomina del coordinatore e coincide, in linea generale, con la sede amministrativa dello stesso.

Il coordinatore svolge i propri compiti con il supporto amministrativo del proprio ufficio comunale (telefono, carta intestata, spedizioni ecc.).

Art. 6 Attività

Il Gruppo di Lavoro:

- approfondisce l'applicazione della normativa e degli indirizzi regionali e nazionali, relativamente ai settori di intervento socio-assistenziale di competenza istituzionale;
- elabora strumenti tecnico - amministrativi (protocolli, accordi di programma, regolamenti, modulistica per l'utenza);

- 
- promuove occasioni di aggiornamento e formazione permanente;
 - organizza momenti di scambio e di analisi tra gli operatori, tra questi e altri professionisti o referenti istituzionali, rispetto ai bisogni, alle risorse, agli obiettivi, alle strategie e alla metodologia di lavoro;
 - partecipa ai vari tavoli sovracomunali e inter-istituzionali, per la definizione delle progettualità e nelle modalità attuative del lavoro di rete;
 - relaziona alla Conferenza dei Sindaci in ordine agli argomenti sui quali è richiesto un contributo tecnico professionale;
 - predispone la documentazione in ordine all'attività svolta;
 - svolge indagini sullo stato di attuazione dei servizi ed attività sociali dei Comuni;
 - svolge ogni altra attività coerente con gli obiettivi di cui all'art.2.

Art. 7 Documentazione

Tutta la documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro e dai sottogruppi, in originale o in copia, viene conservata, quale documentazione del Gruppo di coordinamento, presso la sede del Coordinatore in carica. L'accesso alla documentazione è regolamentato dalla normativa vigente.

Art. 8 Risorse

Ciascun Comuni dell'Ulss. n.7, con il recepimento del presente Regolamento, assume contestualmente l'impegno di garantire la partecipazione dell'assistente sociale al Gruppo di Lavoro riconoscendo tale partecipazione quale attività ordinaria.

Il Comune, sede annuale del Coordinamento, assume gli oneri relativi alle spese di segreteria di cui all'art. 5.

Art. 9 Partecipazione ai progetti intercomunali

La Conferenza dei Sindaci, contestualmente alla nomina degli assistenti sociali per la partecipazione ai tavoli o gruppi di lavoro, art.3, comma c), definisce l'impegno orario richiesto, la sua durata, nonché gli oneri relativi all'eventuale implemento orario.

La partecipazione al progetto deve essere quindi autorizzata dall'Ente di appartenenza dell'operatore.



Art. 10 Approvazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento operativo viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci e quindi recepito dalle singole Amministrazione Comunali con apposito provvedimento.

Eventuali modifiche dovranno essere recepite con le medesime modalità con cui viene approvato.